

LETTERA DI INTENTI

TRA

La **Soc. RNE21 S.r.l.** con sede legale in Milano (MI) Viale San Michele del Carso n.22 – CAP. 20144, capitale sociale di euro 10.000,00, iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al numero 13055920964, REA MI-2700892, rappresentata dal **Sig. Matteo Bossi**, (di seguito, la “Società”);

E

La **AZIENDA AGRICOLA PALAZZINI STEFANO**, con sede legale in San Pietro in Casale (BO), Via Varane n.1864, CAP 40018, con cf: PLZSFN64P03A785S, pi: 00860981208, in persona del titolare, legale rappresentante, **Sig. Stefano Palazzini**, nato [REDACTED] residente in [REDACTED] (di seguito, il “Partner”);

PREMESSO CHE

A. La Società opera nel settore delle energie rinnovabili, in particolare di tipo fotovoltaico, tramite lo sviluppo, la costruzione e la gestione operativa di progetti per impianti fotovoltaici di grandi dimensioni, per la produzione di energia elettrica da immettere nel sistema elettrico nazionale.

B. La Società e il Partner con la presente Lettera di Intenti (in seguito “LOI”) intendono individuare alcuni elementi in base a cui potranno discutere e valutare la reciproca collaborazione nell’iter autorizzativo, finalizzata alla realizzazione di impianti c.d. “agrovoltaici”, come consentiti dal D.L. 77/2021 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), ove possono convivere l’attività di produzione di energia rinnovabile con moduli fotovoltaici e attività agricole comprensive di sistemi di monitoraggio (in seguito “Sistemi di Monitoraggio”) che consentano di verificare l’impatto sulle colture (in seguito la “Normativa”).

C. In particolare, la Società ha presentato in data 22.12.2024 istanza per l’avvio del procedimento di Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi del D.Lgs 152/2006, e art. 27-bis; relativa al progetto Impianto Solare Agrovoltaiico Avanzato di San Pietro in Casale da realizzarsi nel Comune di San Pietro in Casale (BO) per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare e relative opere e infrastrutture connesse di potenza di circa 18,48 MWp, da realizzarsi nei terreni così identificati:

- Catasto terreni del Comune di San Pietro in Casale (BO): Fg 1 - p.lle 10, 46 parte, 58, 60, 62, 63, 64, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 164, 195 parte, 343 parte, 354 parte, 355 parte, 357 parte, 608 e 609 parte.

D. Al fine di conformarsi con la Normativa nell’ottica di un più alto e strutturato livello di sostenibilità ambientale, la Società ha predisposto un “Piano Agronomico” con il quale ha elaborato alcune proposte di integrazione al Progetto volte alla realizzazione di un impianto fotovoltaico e contestuale mantenimento delle coltivazioni agricole sul Terreno, al fine di sottoporlo agli enti competenti nell’ambito del Procedimento Autorizzativo (in seguito il “Piano Agronomico”).

E. Il Partner è un'impresa operante nel settore agricolo, dedicandosi direttamente e abitualmente all'attività agricola con particolare riferimento all'attività di coltivazione e commercializzazione di commodities.

F. Il Partner ha manifestato il proprio interesse al Piano Agronomico, dichiarandosi interessato e disponibile a collaborare con la Società, nel rispetto del Piano Agronomico e dei permessi e autorizzazioni ottenuti dalla Società in relazione al Progetto, per l'attuazione dell'attività di coltivazione della Società nel rispetto della normativa di settore energetico e ambientale.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente LOI, le Parti indicano i rispettivi

INTENTI

1. Oggetto

La presente lettera di intenti riassume alcuni elementi in base ai quali la Società e il Partner potranno discutere e negoziare un eventuale futuro accordo di collaborazione tra le Parti volto all'implementazione e presentazione del Piano Agronomico nell'ambito del Procedimento Autorizzativo.

2. Riservatezza

La Società e il Partner si obbligano a tenere strettamente riservate e a non divulgare le nozioni ed informazioni anche tecniche reciprocamente concesse e di cui verranno in possesso nel prosieguo delle discussioni, restando inteso che il presente obbligo potrà essere disciplinato con maggiore dettaglio con un successivo impegno di riservatezza.

3. Verifiche

Il Partner manifesta sin d'ora il proprio impegno a collaborare con la Società – su richiesta di quest'ultima – per la verifica e lo studio delle condizioni stazionali del sito nonché della identificazione e valutazione degli interventi tecnico agronomici da adottare per l'attuazione dell'Attività, successivamente al buon esito del Procedimento Autorizzativo e subordinatamente alla sottoscrizione di un accordo di collaborazione commerciale volto a regolare una disciplina di dettaglio sotto il profilo gestionale ed economico secondo i seguenti principi.

4. Collaborazione.

4.1. Il Partner si impegna, ora per allora, a coltivare una determinata superficie del Terreno, anche attraverso l'utilizzo di ditte di lavorazioni agricole in conto-terzi di propria fiducia, nel pieno rispetto del Piano Agronomico, senza arrecare danni o ostacoli al massimo rendimento energetico della centrale fotovoltaica, restando inteso che qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con il Piano Agronomico potrà comportare l'immediata risoluzione dell'eventuale accordo di collaborazione.

4.2. L'eventuale accordo commerciale di collaborazione prevederà l'impegno delle Parti a collaborare al fine di realizzare dei Sistemi di Monitoraggio che possano garantire la raccolta di dati tanto sull'impianto fotovoltaico quanto sulla attività agricola sottostante, al fine, a titolo indicativo e non esaustivo, di valutare il microclima, il risparmio idrico, il recupero della fertilità del suolo e la produttività agricola per i diversi tipi di colture, il tutto nel pieno rispetto delle norme di settore.



5. Natura dell'eventuale accordo di collaborazione

5.1. L'eventuale accordo commerciale di collaborazione prevederà che le Parti opereranno in maniera del tutto indipendente ed autonoma nel rispetto della diversità delle reciproche attività, salve le sinergie necessarie che verranno dettagliate nel Piano Agronomico e in tale eventuale accordo di collaborazione commerciale, restando inteso che la natura giuridica di questo non sarà in ogni caso, salvo successivi accordi, di società, né di joint venture, né di associazione in partecipazione, né di mediazione, né di rappresentanza, né di agenzia, né di lavoro subordinato, né di commissione per cui le eventuali lacune di interpretazione non potranno colmarsi, per analogia, con alcuno dei rapporti come sopra esclusi.

5.2. Resta inteso che la presente Lol ha natura prettamente indicativa e non vincolante ed è intesa a esprimere esclusivamente un interesse preliminare e non vincolante delle Parti o dei rispettivi azionisti e amministratori a valutare l'eventuale collaborazione in relazione all'attività di coltivazione nel rispetto del Piano Agronomico e dei permessi e autorizzazioni ottenuti dalla Società in relazione al Progetto, nonché della normativa applicabile. La presente Lol non costituisce, né è intesa a costituire, alcun vincolo tra le Parti, impegno, offerta, promessa o aspettativa in merito all'effettiva prosecuzione delle discussioni e/o all'effettiva conclusione di un accordo in merito all'attività di coltivazione sopra descritta. Eventuali impegni, diritti e obbligazioni vincolanti per le Parti potranno sorgere solo a seguito della sottoscrizione di un accordo espressamente qualificato quale vincolante, restando inteso che le Parti sono sin d'ora libere di interrompere in qualsivoglia momento, a propria discrezione, ogni discussione, trattativa e valutazione in merito alla possibile collaborazione in relazione all'attività di coltivazione, senza che l'altra Parte possa avanzare alcuna richiesta di indennizzo o altro diritto, pretesa o azione, ad alcun titolo, in merito.

6. Legge applicabile e foro competente

6.1. La presente Lol è regolata dalla legge italiana.

6.2. Qualsiasi controversia riguardante la validità, interpretazione ed esecuzione della presente Lol, nonché di eventuali modificazioni e/o integrazioni, sarà sottoposta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto in San Pietro in Casale (BO), il 8 febbraio 2025.

AZ. AGR. PALAZZINI STEFANO

Via Varane n. 1864
40018 S. PIETRO IN CASALE (BO)
Partita IVA 00860981208
Cod. Fisc. PLZ SFN 64P03 A7855



Azienda Agricola Palazzini Stefano